

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4968**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BETTAMIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2001**

—————

**Norme in materia di abusi sui minori e pornografia**

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La recente sentenza n. 13 del 2000 della Corte di cassazione a sezioni unite ha interpretato l'articolo 600-ter del codice penale, come previsto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, che punisce lo sfruttamento dei minori al fine di produrre materiale pornografico, in modo limitativo, ritenendo che il termine «sfruttamento» debba implicare necessariamente il fine di lucro.

La suprema corte ha ritenuto che l'interesse tutelato dalla norma sia quello della tutela dell'immagine del minore, vietando tutte le possibili forme di divulgazione di questa a fine economico.

Tale interpretazione, che ovviamente la lettera della legge autorizza, impone una riflessione più approfondita e la necessità d'intervenire modificando l'attuale disciplina.

La norma deve, infatti, tutelare non solo l'immagine del minore, ma anche la sua integrità e il pericolo che il minore corre es-

sendo soggetto a comportamenti o atteggiamenti idonei a procurare grave danno alla serena crescita psichica dello stesso e che costituiscono, indipendentemente dallo scopo prefisso dall'autore, forme di violenza psicologica sui minori.

Si propone, pertanto, di modificare il termine «sfrutta» con quello più vasto e maggiormente comprensivo di «utilizza», al fine di ricomprendere all'interno della fattispecie di reato una serie di condotte oggi escluse, ma sostanzialmente ugualmente lesive dell'interesse tutelato.

Si propone, inoltre, di modificare la disciplina vigente in materia di sfruttamento della prostituzione minorile che allo stato punisce solo le condotte che prevedono come corrispettivo per atti sessuali con minori denaro o altra utilità economica, prevedendo la soppressione del termine «economica», che rischia di circoscrivere in modo troppo restrittivo la portata della norma,

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Pornografia minorile)*

1. L'articolo 600-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-ter. *(Pornografia minorile)*. - Chiunque utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni».

## Art. 2.

*(Prostituzione minorile)*

1. L'articolo 600-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*bis*. *(Prostituzione minorile)*. - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».